

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Stabio

Viste:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004
- la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

risolve

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Stabio nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri rifiuti giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- d) In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne anti-littering)

Art. 4 Esecuzione

- ¹ L'esecuzione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i dettagli mediante un'ordinanza di applicazione.
- ² Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'attuazione a terzi, anche privati.

Art. 5 Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerate tali
 - i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi riciclabili.Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per loro composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

- ² I rifiuti destinati alla raccolta separata vanno consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
- ³ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al Centro di raccolta del Comune.
- ⁴ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori. Gli scarti vegetali e gli scarti organici di cucina, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio, che regolerà segnatamente il giro e la frequenza di raccolta.
- ⁵ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Tra questi rientrano anche i giardinieri, i forestali per i lavori eseguiti sul territorio comunale.
- ⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- ⁷ Tutti i detentori di rifiuti, su richiesta, devono, in ogni momento, poter fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Capitolo II – Organizzazione della raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i centri di raccolta. Esso ne disciplina il funzionamento mediante ordinanza, segnatamente stabilisce il giro e i turni del servizio di raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati nei centri di raccolta.

Art. 8 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dalla raccolta:
- apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri ecc.).
 - apparecchi refrigeranti (frigoriferi congelatori ecc.).
 - tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio.
 - veicoli da rottamare e le loro componenti.
 - rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione)
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.).
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive.
 - residui liquidi, fangosi, e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina.
 - materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici.

- polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi.
- fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame.
- pneumatici.
- scorie di industrie metallurgiche, fonderie, e carpenterie
- residui di bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura.
- veleni.
- emulsioni e miscele bituminose.
- pesticidi, insetticidi, diserbanti, e concimi.
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari.
- carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 9 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da chi li è in possesso.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta

Art. 10 Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Esposizione

¹ I rifiuti possono essere esposti solamente secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza; segnatamente i rifiuti solidi urbani e le raccolte separate destinate al servizio di raccolta possono essere esposti solo nei sacchi, negli imballaggi o nei contenitori autorizzati dal Municipio.

² I cestini pubblici per rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹ In casi eccezionali il municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata. Nella sua richiesta di dispensa l'utente dovrà specificare dove e come eseguirà lo smaltimento.

² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 13 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:

- a) immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 15 Stabili abitativi e complessi residenziali

¹ Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare l'esposizione dei rifiuti solidi urbani in contenitori da 800 litri oppure in contenitori interrati o seminterrati. Il numero dei contenitori o i m³ necessari saranno fissati tramite ordinanza municipale.

² Sia per l'esposizione dei rifiuti solidi urbani sia per gli scarti vegetali, l'acquisto dei contenitori, la formazione degli impianti, e la relativa manutenzione sono a carico dei privati. Gli impianti devono essere ubicati all'interno della proprietà privata.

Capitolo III – Tasse

Art. 16 Copertura dei costi

¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (Art 17), tassa sul quantitativo (art. 18).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100% ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 17 Tassa base

Imposizione

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) Quelli amministrativi e del personale
- b) Di informazione e sensibilizzazione
- c) Di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) Di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte separate
- e) Di investimento
- f) Gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con la quale esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti definiti nell'Allegato 1.

⁴ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 18 Tassa proporzionale al volume

- ¹ la tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- ² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabili dal municipio mediante ordinanza.
- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- ⁴ Alle famiglie in cui nasce un bambino, o alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) viene fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 19 Esigibilità e riscossione

- ¹ La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.
- ² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale per le contribuzioni.

Capitolo IV – Controllo, rimedi giuridici e contravvenzioni

Art. 20 Attuazione e misure di esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Mezzi e termini di ricorso

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Capitolo V – Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica del Consiglio di Stato – Sezione enti locali - il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale in data 16 marzo 2015.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Luigi Croci

Il Segretario

Claudio Currenti

Regolamento adottato dal Municipio in data 5 ottobre 2020;
Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 14 dicembre 2020;
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data;

Allegato 1

1. Tassa base (art. 17)

	Tassa in CHF/anno minima / massima	
1.1 Economia domestica – 1 persona	80.00	200.00
1.2 Economia domestica – 2o più persone	150.00	300.00
1.3 Altri utenti da 1 a 3 dipendenti	100.00	300.00
1.4 Altri utenti da 4 a 49 dipendenti	200.00	500.00
1.5 Altri utenti da 50 a 100 dipendenti	500.00	700.00
1.6 Altri utenti oltre i 100 dipendenti	1'000.00	1'500.00
1.7 Società senza dipendenti (in particolare società di sede)	esenti	

Queste tariffe (punti 1.1, 1.2) sono applicate anche alle residenze secondarie.

2. Tassa proporzionale al volume (art. 15)

Tassa per rifiuti solidi urbani, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri e contenitori:

- Gli importi sono definiti tramite Ordinanza Municipale che farà riferimento alle decisioni annuali del Consiglio di Stato comunicate tramite il Foglio Ufficiale.

Disposizioni normative di riferimento a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);

- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.